

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

Contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica per l'affidamento dei servizi informatici del Comune di Vimodrone. CIG

L'anno 2021 (dumilaventuno) il giorno (in lettere) del mese di in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott., Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a, rilasciata da n. valida sino al.....e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone , Via C. Battisti n. 54/56 rappresentato, ai fini del presente atto, dal nato a il firma digitale intestata arilasciata da n. valida sino al.....e non revocata, domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore, ai sensi del decreto sindacale di nomina n.

in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto dell'Atto verrà
chiamato per brevità "Comune";

e

2., C.F. con sede legale in

Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di

..... Al n. in persona del Sig

..... nato a il in qualità di e

legale rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da

..... n. valida sino al.....e non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,

come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per

brevità "Appaltatore".

(in caso di procuratore)

2., C.F., con sede legale in

Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di

..... in persona del Sig., nato a

..... il, firma digitale intestata arilasciata

da n. valida sino al..... e non

revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta

società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa

Sig. a mezzo di atto pubblico / scrittura privata

autenticata del Notaio Dott. repertorio n.

del registrato all'Ufficio di in data

..... al n. serie che in originale/in
copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è allegata
al presente atto sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale. il
quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi
nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista
dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma. La
suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche
“Appaltatore”.

(in caso di raggruppamento temporaneo)

2., C.F., con sede legale in
Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di
....., in persona del Sig, nato a
..... il, in qualità di e legale
rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da
..... n. valida sino al e non revocata,
il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi
nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista
dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma
come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo
– gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla
mandante _____, C.F., con
sede legale in, Via n.
iscrizione alla Camera di Commercio di, in persona
del Sig, nato a il in qualità di
..... e legale rappresentante, firma digitale intestata a

	rilasciata da n. valida sino al..... e	
	non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di	
	non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica	
	Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da	
	qualsiasi altra norma e dalla mandante	

	_____, C.F., con sede legale in, Via	
 n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig., nato a	
 il, in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non revocata, il	
	quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi	
	nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista	
	dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto	
	pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in _____	
	Dott. _____ repertorio n. _____	
	del _____ registrato/a all'Ufficio di _____	
	in data _____ al n. _____ serie	
	_____ che in originale/copia certificata	
	conforme all'originale in data _____ dallo stesso	
	notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	_____ per formarne parte integrante e	
	sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità	

anche "Appaltatore".

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità n. rilasciata dal Comune di e valida fino al mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimdrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. del il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura aperta ai sensi degli articoli 60, 95 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. del l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di

..... utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla

Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel di Arca (Agenzia Regionale

Centrale Acquisti – Lombardia) ;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al

Comune di Vimodrone e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e

congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. del ha

approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore

di, (Eventuale, da inserire nel caso di raggruppamenti di

imprese) quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese con

«.....» codice fiscale «.....» e partita I.V.A. n. «.....» con sede

legale e domicilio fiscale in «.....» via «.....» come risulta dall'atto di

associazione e mandato del «.....» Rep n. «.....» e Racc. n.

«.....» del Dottor «.....» notaio in «.....» registrato a

«.....» il «.....» (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio

contraente ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere per

..... con sede legale in codice

fiscale e partita I.V.A.;

e) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di gara,

ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai

requisiti.....individuando quale operatore economico ausiliario

..... con sede legale in codice fiscale e partita

I.V.A.

f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata

comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in

atti;

g) Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di stipulazione)

Ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con quanto

previsto dall'articolo 8 comma 1 del D.L. 76/2020 si è dato avvio alle prestazioni

contrattuali a far tempo da-----se del caso la sottoscrizione, dalle Parti, il

Verbale di consegna del servizio

h) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016

i) eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito

non è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire i riferimenti e lo stato del

contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi al _____giudizio

R.G. _____instaurato da

_____contro _____per

j) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con

esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il

Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta

efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per

..... il cui esito non è pervenuto

alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup,

quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza

delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al

recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

k) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

l) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

m) **(Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per ciascuna impresa riunita):** L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

n) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è verificato che a carico della società

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ovvero in alternativa alla

comunicazione, decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, può essere acquisita l'autocertificazione non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni, è stata acquisita dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, l'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data, con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, nonché fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91 comma 6,

non sussistono gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare

le scelte e gli indirizzi della società e in tal caso ai sensi dell'articolo 92 comma 1 del

D.lgs. n. 159/2011 l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa

utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica è pertanto possibile

procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto

dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con

espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza,

di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, Il Comune recederà dal contratto

ovvero (nel caso in cui le prestazioni dedotte nel presente appalto rientrano tra

quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate

dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190 del 2012) Si è verificato che l'Appaltatore

ha inoltrato domanda (questo è sufficiente finchè non sarà attiva la banca dati

nazionale unica della documentazione antimafia, poi servirà l'iscrizione) / risulta

iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servi ed esecutori lavori non soggetti a

tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. "white lists") istituita presso la Prefettura

competente per territorio, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 comma

52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; ai sensi del comma 52 bis dello stesso

articolo, l'iscrizione in tal elenco soddisfa i requisiti per la

comunicazione/informazione antimafia liberatoria per l'esercizio della relativa attività

e di attività diverse da quella per la quale è stata disposta l'iscrizione nel predetto

elenco; ciò risulta appurato dal sito istituzionale della Prefettura di

_____ ovvero da comunicazione con nota in

data acquisita al protocollo al n. _____;

o) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il

Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del

succitato articolo;

p) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

q) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

r) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

s) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato e gli

altri elaborati progettuali approvati con l'atto indicato in premessa, l'Offerta tecnica dell'Appaltatore, la relazione, la nomina a responsabile del trattamento dei dati, documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;
- b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. del;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific. nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il DM n. 49/2018
- d) dal Decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
- e) dal decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per il Comune, incluse le norme in materia di contabilità, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- g) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito internet dello stesso Comune, dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato/a, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui al punto 1) del presente contratto, siano essi o meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le attività ricomprese nell'appalto di che trattasi da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto

nei documenti e atti ivi citati, così come indicati al punto 1) del presente atto, i quali ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti e atti indicati al punto 1) del presente contratto.

Il contratto è a corpo e si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato negli elaborati progettuali sopra citati, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo

comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire le attività affidate complete "a perfetta regola d'arte" e funzionali con riferimento al progetto ed all' oggetto dell'appalto. Le attività dedotte nell'appalto devono essere realizzate ed eseguite nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato e/o nell'Offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali previste. L'Appaltatore prende atto e accetta che la esecuzione delle attività secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato o nell'Offerta tecnica, equivale a "ritardo o mancata realizzazione delle attività". Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione sopra indicata. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'appalto oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni, strumenti, migliorie comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Comune stesso. Ne consegue che l'Appaltatore si impegna senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Appaltatore si impegna a trasferire gratuitamente al Comune, o a tersi da essa designati, il know how

necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi.

Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da

accordi o da richieste del Comune, saranno soggetti all'applicazione delle penali.

Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono

essere immediatamente rimossi dall'Appaltatore: ad esse si applicano i livelli di

servizio e le sanzioni previste. Qualora i termini, le specifiche, i requisiti e le

condizioni previste nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali siano migliorati

dall'Offerta tecnica dell'Appaltatore, tali nuovi valori sostituiranno quelli esposti nella

documentazione di

gara e l'Appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli stessi pena l'applicazione delle

penali. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta

dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. I servizi e le attività

dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal Capitolato cui si rinvia. Tutti i report

e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e monitoraggio del

presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in

esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute

nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente

contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi,

disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le

proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta

dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun

modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da

parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto

stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il

Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto

previsto oltre nel presente atto. La designazione del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016 e il nominativo del Responsabile dell'appalto previsto dal Capitolato avverranno con atti separati e acquisiti direttamente dal Settore – Affari Generali secondo quando oltre indicato.

4) (eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in pendenza della stipula) il servizio oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere da _____ per mesi. (eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in data successiva alla stipula) il servizio oggetto del presente contratto ha durata di 48 (quarantotto) mesi a viene svolto a decorrere dalla data di attivazione del servizio rilevabile dal verbale di avvio dell'esecuzione redatto dal Comune in contraddittorio con l'Appaltatore/comunicata dal Comune all'appaltatore ;**OVVERO** a decorrere dall'invio/ricezione della comunicazione di avvio delle prestazioni. Il Comune, in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle attività ricomprese nell'appalto dedotto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato e nell'Offerta presentata.

5) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è determinato applicando la percentuale di ribasso offerta pari al _____ (_____) per

cento sull'importo posto a base di gara e quindi giungendo ad un importo pari ad
euro _____ oltre IVA. Il corrispettivo indicato nel

presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente
contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate
o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel
corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione
dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo di contratto. Le
spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese
bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e
le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico
l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea, fatta salva la clausola della revisione
prezzi prevista nel capitolato cui si rinvia integralmente. L'Appaltatore non potrà
vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i
corrispettivo/i come sopra indicato.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore
delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17 ter del D.P.R.
n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n.
190 del 2014 come modificato dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge
21 giugno 2017 n. 96, e relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23
gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Ai sensi dell'articolo 35

comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore può ricevere un'anticipazione del prezzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Comune, rilasciata dai soggetti indicati all'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni saranno erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia ed a misura dell'avanzamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza prevista nel Capitolato. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro del Comune. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi ed attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dal Comune in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di

richiedere. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. L'Appaltatore prende atto che ciascuna fattura emessa dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003. In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti al Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. A tal fine infatti l'Appaltatore prende atto che ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, anche per il sub-affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive, compreso il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019.

A tal fine, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 l'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati

risultanti dalla documentazione trasmessa, il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'Appaltatore comunichi al Comune, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, allegando la relativa certificazione.

I termini di pagamento delle predette fatture corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e verrà effettuato a spese dell'Appaltatore sul conto corrente intestato all'Appaltatore presso _____. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 a s.m.i. sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Comune, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata Legge n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia

un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Comune. . Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. Il Raggruppamento temporaneo di imprese avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa , il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune direttamente a favore di ciascun membro del RTI, La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

6) Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo

parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivata. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del punto del presente atto relativo alla Risoluzione e dell'art. 1456 del codice civile e l'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal Comune medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Comune costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a

tal fine tutte le opportune cautele. L'Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Comune alle verifiche che il Comune riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione. In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

7) Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di risorse altamente specializzate, con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge, con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette alle attività e dei terzi, dandone al Comune, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti

effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale indicata nel Capitolato cui si rinvia. L'Appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al Comune. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore del Comune per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal Comune. In

considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Appaltatore ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Appaltatore e il Comune, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Comune, assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Comune, inserite nell'organizzazione del Comune. Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna altresì ad informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su delega del Comune, in

coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui le attività appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità,.

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

- | |
|---|
| b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale; |
| c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione delle qualità delle proprie prestazioni; |
| d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica; |
| e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza; |
| f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune; |
| g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; |
| h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione dell'attività; |
| i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie; |

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

In caso di società di cui all'articolo 1 del DPCM 187/91 L'Appaltatore ha l'obbligo, in vigore di contratto, di comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria composizione società di entità superiore al 2 per cento rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91. Tali comunicazioni dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta modifica.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune.

.

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata dei contratti, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guide ANAC n. 13 del 13/02/2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola sociale, eventualmente riassorbibile, è indicato tra la documentazione progettuale. Il Comune monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte dell'Appaltatore del progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale presentato in sede di offerta. L'inadempimento agli obblighi previsti nel

progetto di assorbimento, previa valutazione della gravità da parte del Comune, potrà essere causa di risoluzione del contratto L'Appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire al Comune, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione delle attività oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione delle stesse. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine

quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta

del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il cottimista di cui all'articolo 105 del medesimo decreto) il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso se del caso i soggetti titolari di cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui sopra oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il Comune provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

9) L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati i dati e le

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

10) L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del disciplinare che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto. Il Comune tratta i dati forniti dall'Appaltatore ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'Appaltatore, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'Appaltatore prende atto e acconsente che la ragione sociale dell'appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune e della Stazione Appaltante. Oltre a ciò, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1 comma 16 lettera b) e comma 32 Legge n. 190/2012, art. 35 D.lgs. n. 33/2013 nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune e della Stazione Appaltante.

Titolare del trattamento è il Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco pro tempore, il quale ha delegato, nella sua qualità di, ai sensi del decreto sindacale di nomina n., il potere di nominare la ditta appaltatrice quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, come da nomina a titolare del trattamento sottoscritto dalle parti che si richiama quale parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Operatore dichiara di:

	- di accettare la designazione, da parte del Comune, quale Responsabile	
	esterno del trattamento dei dati personali;	
	- Essere edotto e accettare che le disposizioni previste nella “Nomina del	
	Responsabile del Trattamento esterno” sono tassative e la loro mancata	
	osservazione comporta una violazione delle disposizioni normative e contrattuali	
	relative al contratto di servizio in essere tra il titolare e il responsabile.	
	- svolgere tale incarico gratuitamente.	
	L'Operatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati del Comune.	
	L'Operatore è edotto del regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e	
	transazioni.	
	A tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del	
	Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali,	
	pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,	
	limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le	
	finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore a tal fine si impegna a tenere un	
	registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a	
	renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Appaltatore	
	dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla	
	corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte	
	del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori. Nel caso in cui l'appaltatore	
	violò gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o	
	nel caso di nomina a Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime	
	istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate	

rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

In ragione dell’oggetto del contratto e dei servizi connessi, l’appaltatore dovrà garantire che i servizi verranno resi nell’ambito dell’Ue e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 e ss del Regolamento UE/2016/679 (es utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules – BCR). Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dall’appaltatore per l’espletamento dei servizi abbiano sede nell’UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Qualora l’espletamento dei servizi implichi il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura dell’appaltatore. Nel caso in cui all’esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dal Comune, dovessero risultare trasferimenti di dati extra – Ue in assenza di adeguate garanzie di cui sopra, il Comune diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito di diffida, resa anche ai sensi dell’articolo 1454 c.c., il Comune ne darà comunicazione al Garante della

Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta dell'appaltatore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile Esterno si impegna altresì a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere che quest'ultimo dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile Esterno del Trattamento, o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento.

A tale riguardo, il Responsabile Esterno del Trattamento dichiara di avere contratto specifica polizza assicurativa che dovrà essere esibita al Titolare dietro semplice richiesta.

L'Operatore, fatto salvo il caso di forza maggiore, ha la facoltà di interrompere le prestazioni dandone immediata comunicazione scritta al Comune, a mezzo PEC, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza

11) L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del

Comune per danni derivanti dalla mancata esecuzione ovvero dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie, anche in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa, nei confronti del Comune, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le suddette violazioni tentate nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso le prestazioni erogate.

Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell'appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto. In alternativa alla stipula della polizza che

precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello riportato nel Capitolato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui sopra e qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di cui sopra di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore al precedente comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di

risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al Comune presso il Settore – Affari Generali, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione del presente contratto.

Al fine della stipula del presente contratto l'Appaltatore ha dimostrato l'esistenza di una polizza di _____ in essere n. _____ emessa dalla compagnia assicuratrice _____ in data _____, integrata con appendice n. _____ del _____.

12) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni **ovvero**

IN ALTERNATIVA

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al **VERIFICARE LA PERCENTUALE** _____ % dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni _____. Il subappalto è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, laddove sia stato previsto negli atti di gara.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere i servizi oggetto del

presente atto nonché dalla normativa vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, i) la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia i termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dagli atti di gara , per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Comune, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

In particolare l'Appaltatore ed il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza

di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento

unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del

caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs.

n. 50/2016.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

del D.lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei

prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa

indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da

essa via via corrisposte al subappaltatore. L'esecuzione delle attività subappaltate

non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte

dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il

Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105, comma 2,

del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Comune, prima

dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati

per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono

subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008.

13) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e agli altri elaborati progettuali nonché all'Offerta tecnica se migliorativa e a tutti gli atti e documenti richiamati al punto 1) del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 7) del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'Offerta tecnica, verrà applicata una penale nella misura minima prevista

dall'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 per ogni inadempimento riscontrato e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento. In tal caso il Comune applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di nomina a Responsabile del trattamento, come previsto nell'atto di nomina, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Comune applicherà all'Appaltatore - Responsabile del trattamento una penale pari all'0,1 (zerovirgolauno) per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l'Appaltatore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.

Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esclude la facoltà del comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a

giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà, per l'applicazione delle penali, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore dell'esecuzione. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento del valore del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il comune al posto delle penali potrà formulare rilievi. I rilievi sono delle azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e assunti dall'Appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del contratto, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla compagnia assicuratrice Assicuratrice _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____). La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'Appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati ed i suoi allegati indicati al punto 1) del presente contratto, nei confronti del Comune, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui ai punti del presente atto relativi alle "obbligazioni dell'Appaltatore", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La garanzia definitiva garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia prestata in favore del Comune opera per tutta la durata del contratto e, cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. n. 31/2018. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa deduzione di eventuali crediti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al

garante da parte dell'Appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. In ogni caso il Garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune.

La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

16) Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

e) qualora l'Appaltatore esegua le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali, dall'Offerta tecnica e da tutti gli atti e documenti indicati al punto 1) del presente contratto, ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nei citati atti;

f) mancata attivazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;

g) nei casi di cui ai seguenti articoli: Corrispettivo, importi dovuti e modalità di pagamento (5); Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software e proprietà dei prodotti (6); Obbligazioni e adempimenti a carico dell'Appaltatore e modalità di esecuzione delle prestazioni (7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive (8); Obblighi di riservatezza (9); Trattamento dei dati personali (10); Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa – brevetti industriali e diritto d'autore dove applicabile (11); Verifiche e controllo (13); Penali (14); Garanzia (15); Divieto di cessione del contratto, cessione di credito (18); Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse del presente atto (19); Codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (22);

	h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14 del presente contratto;	
	i) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guide ANAC;	
	j) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice.	
	Nella fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 - nonies della Legge 07/08/1990, n. 241.	
	Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:	
	a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.	
	Inoltre il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche reltive all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura	

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

Il Comune potrà altresì risolvere il contratto ogni qual volta l'Appaltatore venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale, presentato in sede di gara; in tale ipotesi il Comune si riserva di valutare la gravità della predetta violazione e potrà risolvere il contratto.

Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assenga un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via PEC dal Comune, per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Comune per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove il Comune non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto ad escutere la garanzia prevista a suo beneficio fatto salvo il maggior danno. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. L'Appaltatore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, che devono intendersi qui integralmente trascritte.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte del Comune, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001 che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

17) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/op rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1671 c.c.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato con l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso Comune potrà recedere in tutto in parte unilateralmente, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore tramite pec.

Il Comune ha diritto, altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quindi del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'impresa.

Nelle fattispecie di cui sopra l'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n.

135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. dall'Agenzia regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), o dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

18) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della

determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Appaltatore si obbliga ai sensi dell'articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i..

L'Appaltatore, o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalla predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai

sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere

applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86

con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

VERIFICARE SE RICORRE IL CASO Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi

dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 642.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin

dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel

presente atto e/o che dovessero essere liquidate successivamente per una diversa

valutazione dell'Agenzia delle Entrate, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà

provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

22) Relativamente al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara espressamente ed

irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle

previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001. Qualora non

risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Appaltatore prende atto e accetta

che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. L'Appaltatore

dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012.

L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16

aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune e del Piano triennale per

la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e

di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai

rapporti tra l'Appaltatore e il Comune. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione

del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o

collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impeginate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. L'Appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

23) L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno operosa l'esecuzione e/o la gestione del

contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque

volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al

fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi

di cui alle lettere c) e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si

intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e

colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i

danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia

prestata in proprio favore. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono

manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso

piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro

insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non

potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,

l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non

comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi

omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti

si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente

contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di

conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi,

attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare

la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno

su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

24) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale sita in, indirizzo posta elettronica e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R.

25) Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che _____ è nominata responsabile generale dell'appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, la quale sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore nell'ambito del contratto medesimo. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

26) L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente

contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti l'esecuzione del presente contratto.

27) (nel caso ci sia ricorso pendente) In virtù della stipula in pendenza del ricorso giurisdizionale in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione e/o della gara r/o dell'affidamento dell'appalto specifico e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Comune. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver dato lettura delle clausole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto), art. 4 (Termini), art. 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento), art. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore), art. 8 (Obblighi del lavoro), art. 9 (Riservatezza), art. 10 (Trattamento dei dati personali, privacy), art. 11 (Danni, responsabilità e polizze

assicurative), art. 13 (Verifiche e controllo), art. 14 (Penali e procedimento di contestazione), art. 15 (Garanzia), art. 16 (Risoluzione), art. 17 (Recesso), art. 18 (Divieto di cessione del contratto), art. 19 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), art. 20 (Foro competente), art. 21 (Spese), art. 22 (Obblighi codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), art. 26 (Segnalazione fatti illeciti) che il contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato.

E richiesto io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. _____ (_____)) pagine a video, oltre ai suoi allegati: Capitolato, Relazione tecnica illustrativa, Offerta economica, Progetto assorbimento, Offerta tecnica, con imposta di bollo

VERIFICARE SE RICORRE IL CASO esente ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il Dott. _____, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata;

- il Sig. _____, in rappresentanza dell'Appaltatore ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

N.B. : In caso di sottoscrizione del documento con firma grafica PADES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

In caso di sottoscrizione del documento con firma CADES (file con estensione .p7m) il sottoscrittore deve ripetere l'apposizione della firma per due volte; le firme rese con tale modalità si intendono riferite rispettivamente al contratto nel suo complesso e alle clausole vessatorie

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Legale rappresentante _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto), art. 4 (Termini), art. 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento), art. 7 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore), art. 8 (Obblighi del lavoro), art. 9 (Riservatezza), art. 10 (Trattamento dei dati personali, privacy), art. 11 (Danni, responsabilità e polizze assicurative), art. 13 (Verifiche e controllo), art. 14 (Penali e procedimento di contestazione), art. 15 (Garanzia), art. 16 (Risoluzione), art. 17 (Recesso), art. 18 (Divieto di cessione del contratto), art. 19 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), art. 20 (Foro competente), art. 21 (Spese), art. 22

(Obblighi codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza), art. 26 (Segnalazione fatti illeciti),

L'Appaltatore - _____ - (f.to in modalità elettronica)

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.